

REGOLAMENTO (CEE) N. 4048/87 DELLA COMMISSIONE**del 30 dicembre 1987****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 1676/85 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che la tabella dei supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali, deve contenere un supplemento per il mese in corso ed un supplemento per ognuno dei tre mesi seguenti; che l'importo di ogni supplemento deve essere lo stesso per tutta la Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2745/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975⁽⁵⁾, ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili ai cereali;

considerando che ai sensi di detto regolamento, quando per un cereale il prezzo cif determinato il giorno della fissazione della tabella dei supplementi è superiore al prezzo cif d'acquisto a termine per lo stesso cereale, il tasso del supplemento deve essere, in linea di massima, fissato ad un importo uguale alla differenza tra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2727/75, il giorno della fissazione della tabella dei supplementi; che il prezzo cif d'acquisto a termine deve essere determinato ugualmente in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2727/75, ma sulla base delle offerte «porti Mare del Nord»; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido

per imbarco durante tale mese; che per un'importazione da effettuare durante gli ultimi due mesi di validità del titolo d'importazione detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente quello nel corso del quale l'importazione è prevista;

considerando che se il prezzo cif stabilito il giorno della fissazione dei supplementi è uguale al prezzo cif d'acquisto a termine o lo supera di un importo che non oltrepassa 0,151 ECU per tonnellata, il tasso del supplemento è uguale a 0 ECU;

considerando che in particolari circostanze e in determinati limiti, il tasso del supplemento può, tuttavia, essere fissato ad un livello superiore;

considerando che ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽⁷⁾, un supplemento si aggiunge al prelievo fissato in anticipo per i prodotti della voce 1107 della nomenclatura combinata; che detto supplemento deve essere uguale, per 100 kg di prodotto trasformato, a quello applicabile, il giorno della presentazione della domanda del titolo alla quantità di prodotto di base presa in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 971/73 della Commissione, del 9 aprile 1973, relativo alla prefissazione del prelievo per la farina di frumento e di frumento segalato⁽⁸⁾, si aggiunge un premio al prelievo fissato in anticipo per i prodotti della sottovoce 1101 00 00 della nomenclatura combinata di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2727/75; che tale premio deve essere uguale, per tonnellata di prodotto trasformato, a quello applicabile il giorno del deposito della domanda di titolo per il prodotto di base, tenendo conto della quantità di cereale di base necessaria per la fabbricazione di una tonnellata di farina;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁹⁾ ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 76.

⁽⁶⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

⁽⁸⁾ GU n. L 95 dell'11. 4. 1973, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.